

STATUTO

ALBA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANNONE VENETO VE VIA FOSSON
16

Numero REA: VE - 220390

Codice fiscale: 02470820271

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 4050 di Rep. e n. 3496 di Racc.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge n. 381/91, con sede nel Comune di Annone Veneto (Ve) la Società cooperativa denominata "ALBA Società cooperativa sociale"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Venezia.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive e attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi finalizzati a realizzare l'integrazione lavorativa, il recupero e la riabilitazione, di persone socialmente svantaggiate di cui al successivo art. 5).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale del Veneto Orientale, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che

ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- lo svolgimento di attività produttive e la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi finalizzati a realizzare l'integrazione lavorativa, il recupero e la riabilitazione di persone svantaggiate di cui al successivo art. 5).

La società si propone di fornire ai propri soci continuità di lavoro e occasioni di lavoro alle migliori condizioni, in modo particolare per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone socialmente svantaggiate.

A tale scopo e per perseguire i propri fini mutualistici, la società potrà intraprendere varie attività assumendo in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, lavori e servizi di:

- a) prestazioni socio-sanitarie, educative di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore di inabili adulti, di disabili fisici, psicofisici e psichiatrici, nonché di soggetti coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
- b) pulizie generali e speciali di ogni genere, civili ed industriali;
- c) trasporto per proprio conto e/o terzi di cose e/o persone nonché trasporti scolastici, di disabili, permanenti o temporanei, ed anziani;
- d) lavori meccanici ed agrari per conto proprio e conto terzi;
- e) conduzione di attività agricole e di tutela dell'ambiente naturalistico (orticolture, florovivaismo e altre colture specializzate, in serra e in campo aperto);

- f) organizzazione e/o gestione di servizi di lavanderie o servizio di smistamento e/o recapito corrispondenza, distribuzione materiale propagandistico e pubbliche affissioni;
- g) servizi di guardiania, portierato e vigilanza (non armata) di ambienti e spazi pubblici anche per conto terzi;
- h) gestione per conto proprio e conto terzi, di parcheggi e servizi di manutenzione e assistenza tecnica dei parcometri;
- i) lavori artigianali specializzati per conto proprio e/o conto terzi da effettuare presso la Cooperativa o presso appositi laboratori (ad esempio attività di lavorazione del legno, della creta, serigrafia ecc.)
- j) organizzare e/o realizzare per conto proprio e/o di terzi corsi di lavoro manuale - artigianale - didattico e costituire laboratori per persone socialmente svantaggiate;
- k) gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e di inserimento sociale;
- l) organizzare e/o gestire servizi di mensa, circoli ricreativi, culturali, centri e/o servizi per attività sportive e riabilitative per persone svantaggiate;
- m) organizzare e/o gestire soggiorni climatici per i propri soci, normodotati e svantaggiati;
- n) promuovere e/o gestire corsi e/o conferenze di formazione e/o aggiornamento culturale sociale e professionale per operatori e genitori su tematiche inerenti il disagio sociale;
- o) organizzare e/o gestire biblioteche, con sala lettura e sala conferenze, laboratori di psicomotricità (drammatizzazione, attività ludiche e musicali ecc.)
- p) svolgere servizi di assistenza, anche domiciliare, presso famiglie e/o comunità, comuni, case alloggio, di riposo ecc.;
- q) svolgere servizi di assistenza socio - educativa presso strutture pubbliche e/o proprie nell'ambito delle tossicodipendenze, dell'alcolismo e della psichiatria;
- r) commercializzare sia al minuto che all'ingrosso i propri lavori artigianali ed eventualmente di terzi.

Le attività di servizi sopra descritti nonché la commercializzazione dei prodotti, si intendono rivolti sia ai soci che ai non soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa; assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/91, vale a dire persone fisiche che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b della legge n. 381/91. Si considerano in particolare persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione a sensi di legge;

2) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che posseggono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

I soci lavoratori partecipano ai risultati economici e alle

decisioni sulla loro destinazione;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Se la Cooperativa supera il numero di 8 (otto) soci potranno assumere la qualifica di soci anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali, nonché Enti ed Associazioni che si riconoscono nelle finalità e negli obiettivi della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

Nessun compenso spetta ai soci volontari ai quali potrà essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nelle forme e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo per la totalità dei soci.

Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento, anche in funzione della natura e della durata dell'ulteriore eventuale rapporto

instaurato, e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, tuttavia sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali (mancata partecipazione a due assemblee consecutive senza giustificato motivo) ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) la carente partecipazione a momenti predisposti dalla Cooperativa (mancata partecipazione a nr. 2 - due - attività consecutive senza giustificato motivo);
- e) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- f) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel li-

bro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 35 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la data ed il luogo di costituzione, la nazionalità, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci, sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

1) del capitale sottoscritto;

2) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

d) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestare il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o presti la propria opera presso imprese pubbliche e private senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive;
- g) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi.

Premesso che non può essere riconosciuto un collegamento automatico tra la cessazione del rapporto di lavoro per cause non imputabili ad inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro, o colpa del socio e la esclusione unila-

terale del socio, sarà onere del Consiglio di Amministrazione valutare, nel rispetto di principio autonomia e prevalenza del rapporto associativo rispetto al rapporto di lavoro, la possibilità di ripristinare lo scambio mutualistico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi del successivo art. 35 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 35 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto alla liquidazione delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione a norma del successivo art. 17, lettera c) e ristorno.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativamente al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione delle somme da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché

al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni alla liquidazione, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta alla liquidazione della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è diventato operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare il proprio debito derivante dalla liquidazione delle quote, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- a)** dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale nè inferiore nè superiore ai limiti previsti dalla legge;
- b)** dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al successivo art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) o comunque in misura non inferiore al minimo previsto per legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro di cui al successivo articolo 36.

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e dei soci fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito nelle forme dalla legge previste.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da redigersi sulla base, per quanto riguarda i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica professionale;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) il raggiungimento degli obiettivi economici, e non, dei progetti della Cooperativa.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni ricevute.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della legge n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 21 (Assemblee)

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nelle regioni del Veneto o del Friuli Venezia Giulia) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali sociali almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà essere recapitato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, tramite lettera consegnata a mano o attraverso il servizio postale, o mediante l'utilizzo di fax o sistemi telematici (e-mail), che assicurino il tempestivo ricevimento dell'avviso di convocazione, nonché l'accertamento e la conservazione da parte della società della prova dell'avvenuta ricezione.

Al fine dell'utilizzo della convocazione a mezzo fax o in via telematica, i soci, gli amministratori ed il Sindaco eleggono domicilio per i rapporti con la società nel luogo e presso il numero di utenza fax o telematica indicato nel libro soci o comunicata alla società; nel caso in cui uno o più soci, amministratori o il Sindaco, se nominato, non intendano indicare una utenza fax o telematica, ovvero revochino l'indicazione effettuata in precedenza, avranno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed il Sindaco, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina e revoca degli amministratori;
- 3) procede alla nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'Organo di Controllo; delibera l'eventuale revoca;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e all'Organo di Controllo; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- 5) approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo;

7) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dall'Organo Amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto;

9) delibera sull'eventuale erogazione dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) dell'art 3, comma secondo, della legge n. 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

10) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

11) delibera sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

12) delibera sugli altri aspetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Tuttavia, quando si tratta di deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto o sullo scioglimento della Cooperativa, nomina e poteri dei liquidatori, l'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati i due terzi dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, quando intervengano o siano rappresentati almeno la metà dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine

del giorno.

Art. 24 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Voto e votazioni)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In ogni caso il voto deve essere sempre riconducibile (art 2375 c.c. 1° comma)

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza, da una persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da 3 (tre) a 11 (undici), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono

rieleggibili.

Art. 28 (Poteri dell'Organo amministrativo)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati espressamente per statuto e per legge all'Assemblea.

E' attribuita all'Organo Amministrativo la competenza per le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali, per singoli atti o categorie di atti.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (nella sede o altrove, purchè nelle Regioni del Veneto o del Friuli Venezia Giulia) tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da recapitare a mano o tramite servizio postale anche al Sindaco, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, potrà essere recapitata almeno un giorno prima della riunione. La convocazione può avvenire anche mediante l'utilizzo di fax o sistemi telematici (e-mail) qualora i relativi numeri di utenza fax o telematica siano stati comunicati alla società, purchè assicurino il tempestivo ricevimento dell'avviso di convocazione, nonché l'accertamento e la conservazione da parte della società della prova dell'avvenuta ricezione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.

2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea dovrà essere convocata di urgenza dal Sindaco, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Sindaco, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Sindaco, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso alle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

Art. 33 (Organo di Controllo)

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Sindaco nominato con decisione dei soci, che esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

E' salva una diversa composizione e struttura dell'Organo di Controllo nei casi previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti.

**TITOLO VI
CONTROVERSIE**

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, componente dell'Organo di controllo o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla

prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedono una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

Art. 37 (Scioglimento)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, previa eliminazione della causa di scioglimento, revocare lo stato di liquidazione, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze

previste per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 38 (Devoluzione patrimoniale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, lettera c) e dei dividendi eventualmente maturati nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto in materia di remunerazione del capitale sociale, indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, devoluzione del patrimonio residuo e versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. In particolare ai sensi dell'art. 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto

compatibili ed, in quanto vigenti le condizioni di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

F.ti: Battistel Lorella, Maria Sgorlon Notaio (L.S.).

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese"
Caorle, lì 30 dicembre 2022.